



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE
RP 191 - SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza 2023-1279 del 22/09/2023

OGGETTO:

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5°, T.U.E.L. PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO URBANO CORRELATI AL CONSUMO E ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE, PER IL PERIODO DALLE ORE 17.00 DI SABATO 23 SETTEMBRE 2023 ALLE ORE 06.00 DI LUNEDI' 01 GENNAIO 2024 IN DETERMINATE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO:

- il Decreto Legge 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", che nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'articolo 50, comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il Decreto Legge 201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge 214/2011, che nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali riconosce che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano;
- la sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 della Corte Costituzionale che ha negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale;

RICHIAMATO:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, comma 7 e comma 7 *ter*, a norma del quale il Sindaco può intervenire in materia di orari degli esercizi commerciali per evitare pregiudizi alla vivibilità urbana;

CONSIDERATO:

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

U

COMUNE DI FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0151687/2023 del 22/09/2023

Firmatario: ALAN FABBRI

- che è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità del centro urbano;
- che negli ultimi anni l'Amministrazione comunale ha adottato provvedimenti limitativi per contrastare situazioni di illegalità diffusa e di pericolosità legate anche alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche ed al fine di evitare fenomeni di degrado e di allarme sociale, segnalati con persistenza dai residenti in determinate aree della Città e quotidianamente oggetto di attenzione da parte della stampa locale;
- che le limitazioni imposte con i provvedimenti adottati si sono rivelate strumenti efficaci di intervento agevolando i servizi di controllo, disposti con continuità nel corso dei periodi di vigenza dei provvedimenti, presso gli esercizi pubblici e gli esercizi di vicinato nelle aree cittadine oggetto di attenzione, contribuendo a migliorare i comportamenti "virtuosi" degli esercenti con indubbi effetti positivi in termini di responsabilizzazione degli operatori commerciali e di maggiore sicurezza urbana a favore dei residenti che in quei luoghi abitano e vivono;
- che, inoltre, gli interventi posti in essere con le ordinanze citate hanno creato condizioni migliori per il controllo e la repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti che, soprattutto nelle aree G.A.D., individua nei locali di somministrazione e di vendita di alcolici punti di attrazione e di aggregazione di soggetti con precedenti penali e di polizia per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, come dimostrano gli interventi mirati effettuati dalle Forze dell'ordine ed i conseguenti atti di polizia amministrativa;
- che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale porre le basi per la condivisione, con le Associazioni di categoria in rappresentanza dell'imprenditoria e con la cittadinanza, di principi e valori di comportamento generalmente accettati intesi a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di situazioni di degrado dell'ambiente urbano e di illegalità diffusa;
- che tale obiettivo è raggiungibile attraverso strumenti che garantiscano continuità e rafforzino il potere dell'amministrazione di intervenire con misure a contrasto del degrado per coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio del controllo del territorio e di repressione dei fenomeni di illegalità e di allarme sociale;
- che permane la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche, vietando, in alcune fasce orarie, l'apertura dei locali o la vendita per asporto degli alcolici da parte di taluni esercizi commerciali, quali ad esempio gli esercizi di vicinato che, in tali fasce orarie hanno esaurito la loro funzione di vendita dei generi alimentari per i residenti e durante la sera e la notte sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche, favorendo in tal modo il degrado urbano più volte citato in quanto luogo di attrazione per soggetti che abusano di alcol, nonché punto di ritrovo per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;
- che per ottenere maggiore efficacia i divieti agli operatori commerciali sopra citati devono essere accompagnati dal divieto di consumo in strada delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, consumo in strada che sfocia spesso in schiamazzi e liti violente, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana;
- che le misure limitative anzidette rispondono all'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete dei residenti da una parte ed il libero esercizio dell'iniziativa economica dall'altra;

VISTE le precedenti ordinanze di limitazione dell'orario di esercizio di diverse attività site nell'area oggetto della presente ordinanza, adottate con efficacia per frequenti

problematiche di ordine pubblico e di mancato rispetto di precedenti prescrizioni imposte dall'Autorità di pubblica sicurezza;

CONSIDERATO inoltre che nelle ultime settimane sono stati effettuati diversi interventi da parte delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale, che hanno comportato l'applicazione di sanzioni per comportamenti contrari alle comuni regole di vita civile e alla quiete pubblica ed in generale a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune;

TENUTO CONTO che, per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana e della tutela del decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona indicata dalla presente ordinanza;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 1011 del 10/07/2023 e ritenuto, data la situazione accertata, di reiterare il contenuto della medesima attraverso l'adozione del provvedimento limitativo ex art. 50 TUEL, considerato il permanere delle condizioni di disagio sociale e di sicurezza urbana", al fine di continuare le azioni di prevenzione e di tutela per massimizzare la sicurezza pubblica;

VISTO:

- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

DALLE ORE 17.00 DI SABATO 23 SETTEMBRE 2023 ALLE ORE 06.00 DI LUNEDI' 01 GENNAIO 2024

ALL'INTERNO DELL'AREA CITTADINA COMPRESA TRA LE SEGUENTI VIE:

VIA OBERDAN, VIA S.GIACOMO DALL'INCROCIO CON VIA OBERDAN AL PIAZZALE DELLA STAZIONE, PIAZZALE DELLA STAZIONE, VIA FELISATTI FINO A VIA BIANCHI, VIA BIANCHI, VIA TUMIATI, VIALE BELVEDERE, VIA ORTIGARA, VIA BARRIERE, VIA POLEDRELLI COMPRESA VIA MANINI, VIALE V.VENETO, VIA MONTE NERO, CORSO ISONZO, VIA SARDI, VIA LUCCHESI, VIA CALCAGNINI, VIA DELLA GROTTA, VIA RAMPARI S.PAULO, CORSO ISONZO, VIA AGNELLI, VIALE IV NOVEMBRE, CORSO PIAVE, VIA TICCHIONI, CORSO PORTA PO, DALL'INCROCIO CON VIALE BELVEDERE FINO ALL'INCROCIO CON VIA PRIMO MAGGIO, VIA PORTA CATENA LATO CIVICI PARI FINO A VIA TUMIATI

- 1) il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree autorizzate e concesse dall'amministrazione come distese tavoli, dalle ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno seguente;
- 2) il divieto di detenzione sulla pubblica via di qualsiasi bevanda contenuta in recipienti metallici, di vetro o di altro materiale rigido, al di fuori delle immediate pertinenze dei locali;
- 3) obbligo di chiusura dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo rivolto agli esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area pubblica;
- 4) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore rivolto agli esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area pubblica dalle ore 18,00;
- 5) obbligo di chiusura dalle ore 1,00 alle ore 5,00 rivolto agli esercizi di somministrazione

- di alimenti e bevande;
- 6) il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in recipienti di vetro, metallo o altro materiale rigido rivolto ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione (compresi i circoli privati), degli esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area pubblica;
 - 7) negli orari stabiliti il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche viene esteso anche ai distributori automatici.

Il presente provvedimento ha efficacia anche per gli esercizi che hanno un ingresso secondario sulle vie indicate.

I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione limitatamente al servizio al tavolo.

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. 267/2000; alle infrazioni delle prescrizioni che sono disposte con la presente Ordinanza, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono inoltre le sanzioni stabilite dagli artt. 46 e 47 del Regolamento di Polizia Urbana.

Si dispone che la presente ordinanza, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa altresì al Comando della Polizia Locale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad effettuare i controlli a carico dei titolari degli esercizi e a fare rispettare il presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- al TAR Emilia Romagna nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine previsto dal DPR 1199/1971.

IL SINDACO
Alan Fabbri / INFOCERT SPA